

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia dichiarare che l'Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza:

- dell'articolo XVII dell'AGCS (accordo generale sul commercio dei servizi), nell'imporre agli istituti di insegnamento superiore esteri situati al di fuori del SEE la conclusione di un accordo internazionale quale requisito per la prestazione di servizi di insegnamento, in conformità con l'articolo 76, paragrafo 1, lettera a), della legge CCIV del 2011 come modificata;
- dell'articolo 16 della direttiva 2006/123/CE⁽¹⁾ e, in ogni caso, degli articoli 49 TFUE e 56 TFUE, nonché dell'articolo XVII dell'AGCS, nell'imporre agli istituti d'insegnamento superiore esteri di offrire una formazione d'insegnamento superiore nel proprio paese di origine, in conformità con l'articolo 76, paragrafo 1, lettera b), della legge CCIV del 2011 modificata;
- degli articoli 13, 14, paragrafo 3, e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in relazione ai vincoli precedentemente descritti;
- condannare l'Ungheria alle spese.

Motivi e principali argomenti

La base giuridica della prestazione dei servizi d'insegnamento superiore in Ungheria è rappresentata dalla legge CCIV del 2011, relativa all'insegnamento superiore nazionale, il cui articolo 76, paragrafo 1, lettera a), prevede che un istituto di insegnamento superiore estero possa esercitare nel territorio ungherese un'attività di formazione che preveda il rilascio di un titolo soltanto qualora il governo ungherese e il governo dello Stato in cui si trova la sede dell'istituto di insegnamento superiore estero abbiano consentito ad essere vincolati da un accordo relativo al sostegno di principio concesso all'istituto al fine di esercitare un'attività in Ungheria, accordo che, nel caso di uno Stato federale, si baserà su un accordo previamente stipulato con il governo centrale qualora lo stesso non sia competente a stipulare accordi internazionali vincolanti.

Inoltre, l'articolo 76, paragrafo 1, della legge CCIV del 2011 prevede che gli istituti di insegnamento superiore esteri che esercitano un'attività in Ungheria non soltanto debbano disporre della condizione di istituti di insegnamento superiore riconosciuti dallo Stato nel paese in cui è ubicata la loro sede ma altresì che dovranno effettivamente offrire una formazione di insegnamento superiore nel paese di cui trattasi.

Il 27 aprile 2017 la Commissione ha avviato un procedimento per inadempimento contro l'Ungheria con riferimento alla legge CCIV del 2011 come modificata.

Non avendo ritenuto soddisfacente la risposta presentata dall'Ungheria, la Commissione ha inviato a quest'ultima, in data 14 luglio 2017, un parere motivato, passando alla fase successiva del procedimento per inadempimento.

Non avendo ritenuto sufficiente soddisfacente nemmeno la risposta al parere motivato, la Commissione ha deciso di sottoporre la controversia alla Corte di giustizia affinché dichiarasse che l'Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo XVII dell'AGCS, dell'articolo 16 della direttiva 2006/123/CE, degli articoli 49 TFUE e 56 TFUE e degli articoli 13, 14, paragrafo 3, e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36).

Ricorso proposto il 6 febbraio 2018 — Commissione europea / Ungheria

(Causa C-78/18)

(2018/C 211/11)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, L. Malferrari e K. Talabér-Ritz K, agenti)

Convenuta: Ungheria

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che l'Ungheria, essendo venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'articolo 63 TFUE e degli articoli 7, 8 e 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha introdotto in modo discriminatorio, superfluo e ingiustificato determinate restrizioni per quanto riguarda le donazioni estere a favore di organizzazioni civili ungheresi tramite la a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény (legge LXXVI del 2017, sulla trasparenza delle organizzazioni che ricevono sostegno economico dall'estero), le cui disposizioni impongono obblighi di registrazione, di dichiarazione e di trasparenza a determinate categorie di organizzazioni civili — quelle che ricevono direttamente o indirettamente sostegno economico estero superiore a un determinato importo — e inoltre prevedono la possibilità di applicare sanzioni alle organizzazioni che non adempiano tali obblighi;
- condannare l'Ungheria alle spese.

Motivi e principali argomenti

La legge LXXVI del 2017, sulla trasparenza delle organizzazioni che ricevono sostegno economico dall'estero, impone nuovi obblighi di registrazione, di dichiarazione, di trasparenza e di pubblicità a determinate categorie di organizzazioni civili — quelle che ricevono direttamente o indirettamente sostegno economico estero superiore a un determinato importo — e inoltre prevede la possibilità di applicare sanzioni alle organizzazioni che non adempiano tali obblighi.

Il 14 luglio 2017 la Commissione ha avviato un procedimento per inadempimento contro l'Ungheria in relazione alla legge LXXVI del 2017.

La Commissione, avendo ritenuto che la risposta fornita dall'Ungheria non fosse soddisfacente, è passata alla fase successiva del procedimento per inadempimento e, in data 5 ottobre 2017, ha trasmesso all'Ungheria un parere motivato.

Nel considerare del pari insoddisfacente la risposta al parere motivato, la Commissione ha deciso di instaurare una causa dinanzi alla Corte di giustizia affinché questa dichiarasse che l'Ungheria non ha adempiuto agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 63 TFUE e degli articoli 7, 8 e 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

**Impugnazione proposta il 21 febbraio 2018 da CJ avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione)
del 13 dicembre 2017, causa T-602/16, CJ/ Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle
malattie (ECDC)**

(Causa C-139/18 P)

(2018/C 211/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: CJ (rappresentante: V Kolias, Δικηγόρος)

Altra parte nel procedimento: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare integralmente la sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2017, causa T-602/16, CJ/ECDC (EU:T:2017:893);
- di conseguenza, nel caso in cui l'impugnazione venga dichiarata fondata, annullare il rapporto informativo controverso del 21 settembre 2015;
- condannare l'ECDC alle spese dei procedimenti di primo grado e di impugnazione.